

COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona

✉ 26010 – Via Roma n° 12

☎ 0373/791121-792488 email: protocollo@comune.montecremasco.cr.it

pec: segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE/
~~DETERMINAZIONE C/C - GAC - REGISTRAZ.~~
N° 25 DEL 10/12/2022
COMUNE DI
IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____
- Pubblicato all'Albo Pretorio dal _____ al _____
- In vigore dal _____

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI

INDICE

TITOLO I IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Funzioni e poteri
- Art. 2 - Entrata in Carica dei Consiglieri
- Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio
- Art. 4 - Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 5 - Sede riunioni consiliari
- Art. 6 - Sedute
- Articolo 7 - Sedute di Giunta e Consiglio in “videoconferenza”
- Articolo 8 - Disciplina dei lavori
- Articolo 9 - Tutela della privacy
- Articolo 10 - Registrazioni delle riunioni
- Art. 11 - Verbali
- Art. 12 - Convocazione e deposito Atti
- Art. 13 - Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 14 - Presidenza e adempimenti preliminari

Art. 15 - Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari
Art. 16 - Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno.
Art. 17 - Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 18 - Fatto personale
Art. 19 - Dichiarazione di voto
Art. 20 - Verifica numero legale
Art. 21 - Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni
Art. 22 - Verbalizzazione seduta
Art. 23 - Ordine durante le sedute

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24 - Diritto all'informazione dei Consiglieri
Art. 25 - Interrogazioni
Art. 26 - Interpellanze
Art. 27 – Mozioni

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 28 - Gruppi Consiliari
Art. 29 - Conferenza dei Capigruppo

CAPO V

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 30 - Commissioni Consiliari
Art. 31 - Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

TITOLO II
LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 32 - Funzioni e poteri
- Art. 33 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 34 - Durata in carica della Giunta. Dimissioni, surrogazione, decadenza
- Art. 35 - Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

- Art. 36 - Attività della Giunta
- Art. 37 - Funzionamento e organizzazione della Giunta
- Art. 38 - Adunanze - Convocazioni - deliberazioni.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE

- Art. 39 - Entrata in vigore

TITOLO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Funzioni e poteri

1. Il Consiglio Comunale è dotato, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Comunale, di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie inoltre alle funzioni demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. L'esercizio delle funzioni e dei poteri consiliari non può essere delegato.

Art. 2
Entrata in Carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti, ovvero, in caso di surrogazione, alla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi durano in carica sino all'elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare atti urgenti e improrogabili.

Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione, e il relativo avviso di convocazione è consegnato agli eletti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente partecipato al Prefetto.
2. Nella sua prima seduta il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti e alle eventuali surrogazioni. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta tra i quali in Vice-Sindaco.

Art. 4

Decadenza, surrogazioni e dimissioni dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza, nei suoi confronti, di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

2. La decadenza di cui al comma 1 può essere promosso d'ufficio anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. E' pronunciata dal Consiglio almeno 10 giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
3. Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza, per i motivi di cui al comma 1, sono disciplinate dalla legge.
5. Il Consigliere Comunale che non interviene alle sedute consiliari per n. 3 volte consecutive, senza preavviso, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a informarlo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
6. Le dimissioni dalla Carica di Consigliere Comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Comunale per il tramite del Segretario Comunale che ne dispone l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune. Il Consiglio Comunale procede nei termini di legge alla relativa surrogazione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Sede riunioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, salvo quanto stabilito al successivo articolo 7, nella propria sede. Può, per comprovarle esigenze, riunirsi in altro luogo, su provvedimento del Sindaco che ne deve informare i Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 6

Sedute

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Si riunisce in via ordinaria per l'approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo.
3. In tutti gli altri casi si riunisce in seduta straordinaria.
4. Per imprevedibili e comprovate necessità la seduta può essere dichiarata d'urgenza con procedura di convocazione abbreviata.

Articolo 7

Sedute di Giunta e Consiglio in “videoconferenza”

1. Le sedute della giunta e del consiglio comunale possono svolgersi in modalità tradizionale detta "*in presenza*" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale, oppure:
 - a) con la partecipazione in videoconferenza dei componenti, collegati da remoto;
 - b) in forma mista, con alcuni componenti "*in presenza*" ed altri collegati da remoto in video conferenza.
2. Le riunioni del consiglio sono pubbliche. Qualora, per motivi di ordine sanitario o di pubblica sicurezza, dovessero svolgersi a porte chiuse, la seduta sarà registrata e pubblicata in allegato al verbale della riunione, salvo che non si tratti di seduta segreta ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.
3. Per garantire la pubblicità delle sedute, nel caso non si provveda alla diffusione in diretta streaming o alla videoregistrazione della seduta, il pubblico potrà assistervi in presenza nella sala della riunione, dove le stesse verranno proiettate o sarà messo a disposizione un monitor di dimensioni adeguate alla visione di più persone.

Articolo 8

Disciplina dei lavori

1. Il segretario comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente.
3. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o laddove richiesto dal segretario.
4. Le deliberazioni sono approvate mediante l'alzata di mano o, laddove ritenuto necessario dal segretario verbalizzante, per appello nominale.
5. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, i sistemi telematici di collegamento devono garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere o assessore che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto e/o l'utilizzo di

schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 9 **Tutela della privacy**

1. Nel caso il Sindaco disponga la registrazione della seduta del consiglio comunale, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Articolo 10 **Registrazioni delle riunioni**

1. Qualora la seduta venga registrata, nell'aula saranno esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2 - sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
2. Il Sindaco, in avvio di seduta, rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, e che i files audio e video verranno pubblicati.
3. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Art. 11 **Verbali**

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta di giunta o di consiglio è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. La registrazione della seduta del consiglio comunale sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, sia nel caso in cui si svolga in presenza che in videoconferenza; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.
3. Resta ferma la possibilità per il singolo Consigliere di chiedere successivamente la trascrizione integrale degli interventi.

Art. 12

Convocazione e deposito Atti

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che dichiara aperta e chiusa la seduta.
2. La convocazione dei Consiglieri è effettuata con avvisi scritti.
3. La consegna dell'avviso, che deve indicare il luogo il giorno e l'ora di apertura della seduta e l'elenco degli oggetti da trattare, può avvenire nei seguenti modi:
 - tramite personale del Comune presso il domicilio a tal fine individuato da ciascun Consigliere.
 - mediante trasmissione via fax o a mezzo di posta elettronica certificata al recapito a tal fine indicato dai Consiglieri stessi dandone contestuale segnalazione mediante messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico eventualmente indicato.

Nei casi di cui sopra, la ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata, rispettivamente, da dichiarazione rilasciata dal dipendente comunale ovvero dalla ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione via fax o dall'attestazione di consegna telematica. È fatta salva la facoltà del Comune, qualora ciò si renda necessario e i termini di convocazione lo consentano, di recapitare gli avvisi di convocazione a mezzo servizio postale.

4. Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio on line, in luoghi aperti al pubblico e consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno, e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 4 che precede, deve essere consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. Per le sessioni d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno - nel rispetto del termine di pubblicità di cui al comma 4 che precede - debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va consegnato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.

8. Consiglio Comunale deve essere riunito, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Sindaco in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso la riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda.
In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.
9. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla consegna ai Consiglieri, deve essere partecipato agli eventuali Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio e al Prefetto.
10. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
11. Le proposte di deliberazione non possono essere sottoposte all'esame del Consiglio Comunale se non sono state depositate, almeno ventiquattro ore prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari al suo esame, presso la Segreteria del Comune.
12. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 13

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla data di prima convocazione, non interviene la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza, la presenza di meno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una seduta regolare prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e comunque almeno 24 ore dopo quella andata deserta.
4. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 12.
5. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato

soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti nel momento in cui questa venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

6. I Consiglieri sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o anche di parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e i lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata pubblica nel territorio da essi amministrato.
7. Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri e Assessori non Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art.12.

Art. 14

Presidenza e adempimenti preliminari

1. Il Sindaco presiede in Consiglio Comunale. In caso di assenza o obbligo di astensione viene sostituito dal Consigliere anziano (inteso come il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze), presente alla seduta.
2. Il Sindaco, in apertura di seduta, comunica all'Assemblea tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione dall'Assemblea per scrutinio palese.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche, oppure per fatti personali.
5. I Consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, in apertura di seduta debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo per non più di cinque minuti alla fine della seduta.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute consiliari

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 16

Svolgimento, discussione dell'ordine del giorno.

1. I Consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al Sindaco dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del Sindaco, Assessore o Consigliere preposto alla materia trattata.
2. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
3. Gli appartenenti all'Assemblea consiliare non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per la dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazione riguardanti il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, gli indirizzi generali di governo e la mozione di sfiducia per il Sindaco e la Giunta Comunale.
 - b) Cinque minuti per gli altri casi.
5. Quando il Consigliere superi il tempo assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato una volta a concludere.
6. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur una volta invitato, persista nel suo atteggiamento.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
8. L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo consiliare è disposta con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Su determinazione del Sindaco o su preventiva richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri, in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici in materia.

Art. 17

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento

non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

2. Le questioni di cui al comma 1, che precede sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione. Questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sospensive, possono parlare solo un Consigliere a favore e uno contro.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire solo un Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
4. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
5. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori, e le questioni procedurali, hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare dopo il proponente, un Consigliere contro e uno a favore, e per non più di 10 minuti ciascuno.
6. Ove il Consiglio venga dal Sindaco chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 18

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o anche il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il Sindaco decide se il fatto stesso sussiste. Ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide in Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 19

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 20

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, deve sciogliere la seduta.

Art. 21

Votazione e numero legale per la validità delle deliberazioni

1. I Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale, a discrezione del Sindaco.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da porsi in apposita urna.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
5. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza, se presente, ne riconosce e proclama l'esito.
6. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o il Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
8. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art. 22
Verbalizzazione seduta

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3, dello Statuto, il Segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di eventuale impianto di registrazione. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza durante la discussione e la votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. In tal caso il Consiglio Comunale sceglie uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.
2. I processi verbali delle deliberazioni debbono contenere per sunto i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, gli eventuali astenuti con l'indicazione del nome e cognome dei Consiglieri contrari o astenuti sulla proposta, ogni consigliere ha diritto all'integrale trascrizione ed allegazione al verbale del proprio intervento, purché ne presenti copia scritta.
3. I verbali delle deliberazioni sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Art. 23
Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute del Consiglio Comunale.
2. La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai Consiglieri.
3. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il Consigliere continua nel suo comportamento e turbativa, il Sindaco propone al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato, per tutto il tempo di durata della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, ed è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
5. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
6. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica.

7. Nei casi previsti al comma 3 e comma 6 del presente articolo, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sospesa.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 24

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto, previa richiesta, di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Di eventuali documenti consegnati, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 12 comma 10, il Consigliere darà riscontro all'Ufficio interessato.
2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

Art. 25

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni e spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta Comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione allo specifico fatto.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri Comunali. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare e della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa. Le interrogazioni presentate in corso di seduta consiliare sono inserite all'ordine del giorno del primo consiglio utile ed esaminate comunque entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Nel caso in cui il Consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal Consiglio Comunale, la stessa verrà discussa entro trenta giorni dalla presentazione. L'interrogazione va illustrata dal proponente in dieci minuti.
4. Il Consigliere Comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il Sindaco e gli assessori, tenuti alla risposta, debbono formularla entro 30 giorni dalla data di presentazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date "*di norma*" dal Sindaco o da un Assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti. Possono dar

luogo a replica da parte del solo interrogante e la replica non può avere durata superiore a dieci minuti.

6. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta di norma al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
7. Qualora l'interrogante non si trovi presente alla lettura della sua domanda questa si intende decaduta, salvo che il presentatore sia assente giustificato. La domanda stessa si intenderà decaduta se il presentatore non sarà presente alla seconda lettura che avverrà in una successiva seduta.
8. Nelle sedute di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione, del Conto Consuntivo e di adozione ed approvazione del P.G.T. e delle sue varianti, non sono ammesse né interrogazioni né mozioni.
9. Nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale vengono discussi prima le mozioni e poi le interrogazioni.
10. In ciascuna seduta del Consiglio Comunale il numero delle interrogazioni, mozioni o interpellanze, nel loro complesso, non può superare il numero di quattro.
11. Quelle pervenute in eccesso rispetto al predetto limite, sono poste all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 26 **Interpellanze**

1. Le interpellanze sono domande rivolte al Sindaco o alla Giunta Comunale in ordine alle ragioni, motivi ed intendimenti della loro condotta riguardo a determinate problematiche.
2. Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a dieci minuti. Possono intervenire sull'argomento, oggetto dell'interpellanza, altri Consiglieri. In tal caso non più di uno per Gruppo Consiliare e per una durata non superiore a dieci minuti per ognuno.
3. Alle interpellanze si applicano i commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10-11 dell'art. 25 del presente Regolamento.
4. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione che verrà posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione.
5. Le interpellanze e le interrogazioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento, relative allo stesso argomento o argomenti simili o collegati, possono essere svolte congiuntamente.

Art. 27
Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto al Sindaco e devono essere discusse entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto avrà una durata non superiore a dieci minuti.
4. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a dieci minuti.
5. Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono ammesse a Votazione nel loro complesso, sempre che non sia stata avanzata, anche da parte di un solo consigliere, richiesta di votazione per parti distinte e separate.
6. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso e approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
7. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto.
8. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione ed anch'essi si intendono approvati solo se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
9. Alle mozioni si applicano i commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 dell'art. 25 del presente Regolamento.

CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 28
Gruppi Consiliari

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria del Comune dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo.

3. Nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale il Gruppo Consiliare procede alla nomina del Capogruppo. Di tale nomina, dell'eventuale mutamento della composizione del Gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del Capogruppo, ogni Gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
4. Della costituzione e modifica dei Gruppi, nonché della nomina o sostituzione del Capogruppo, viene data comunicazione dal Sindaco, al Consiglio Comunale, nella seduta successiva al verificarsi delle singole fattispecie.
5. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Gruppi Consiliari un locale per le riunioni degli stessi, risorse finanziarie ed attrezzature in base ad un apposito regolamento predisposto dalla Giunta Comunale.

Art. 29

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta da tutti i Capigruppo consiliari. Ad essa partecipa in rappresentanza della giunta, il Sindaco o un suo delegato. È convocata dal Sindaco nei casi previsti dalla Legge, Statuto, Regolamenti e ogniqualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo. Funge da verbalizzante il Segretario Comunale o suo delegato. La Conferenza dei Capigruppo è altresì preventivamente convocata nel caso di nomina di Commissioni che Leggi Speciali non attribuiscano alla Competenza del Consiglio Comunale e che ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n.267, sono di competenza della Giunta Comunale. Su tale argomento la Conferenza dei Capigruppo formula alla Giunta la propria proposta.
2. Nel caso che nelle Commissioni di cui al comma precedente vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, i relativi Capigruppo devono depositare le relative designazioni per iscritto. Esse, unitamente al verbale della seduta, saranno inviate alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle Commissioni di cui al comma che precede per carenza di designazioni, la Conferenza è convocata entro 10 giorni dalla seduta precedente con invito ai Capigruppo di deposito delle designazioni di competenza. Nel caso in cui non si addivenga ugualmente alla designazione, provvede la Giunta Comunale nel rispetto del dettato legislativo inerente la composizione delle Commissioni.
4. Gli atti della Giunta Comunale inerenti la nomina delle Commissioni di cui ai commi che precedono sono comunicati ai Capigruppo Consiliari.

CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 30
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può articolarsi in Commissioni permanenti a rappresentanza proporzionale di tutti i Gruppi, con competenze per determinate materie. Il presente Regolamento disciplina i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti di cui non facciano parte, senza diritto di voto.
3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno esclusivamente poteri referenti consultivi.
4. È facoltà del Consiglio Comunale costituire, al proprio interno, Commissioni speciali o di indagine sull'attività amministrativa per l'istruttoria e l'approfondimento di problemi specifici, regolandone di volta in volta i compiti, nominandole a maggioranza assoluta dei propri membri e nel rispetto della rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi.

Art. 31
Composizione, insediamento e funzionamento Commissioni

1. Se non espressamente e diversamente stabilito, le Commissioni sono composte da n. 5 Consiglieri.
2. Le Commissioni consiliari sono costituite dal Consiglio Comunale che prende atto della designazione dei Gruppi.
3. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente. L'elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. È eletto il Commissario che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Commissione.
4. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
5. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la Commissione. I commissari che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Sindaco con avviso all'interessato ed informativa al Consiglio Comunale per la presa d'atto ed eventuale surroga. Le dimissioni di oltre la metà dei commissari, a qualsiasi

titolo determinano la cessazione della carica dell'intera commissione. Le dimissioni devono essere presentate al Sindaco, ed una volta acquisite al protocollo comunale, non possono essere ritirate. Il Consiglio Comunale a sua volta procederà alla ricostituzione della nuova commissione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento.

7. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei Commissari presenti espressi a scrutinio palese.
8. Il Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un dipendente delegato dallo stesso. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
9. Sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale di cui all'articolo 15 del presente Regolamento

TITOLO II
LA GIUNTA COMUNALE
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 32
Funzioni e poteri

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di Legge o Statutarie del Sindaco, del Segretario Comunale, dei Funzionari dirigenti o responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei Criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta delibera lo schema del Bilancio annuale di previsione, la relazione Previsionale e Programmatica e lo schema di Bilancio pluriennale.
6. Spetta alla Giunta assegnare ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche e umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del Bilancio di Previsione annuale.

7. La Giunta, inoltre, ha compiti di controllo sullo stato di attuazione dei progetti e sulle capacità di spesa dei vari capitoli.
8. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al Bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi all'adozione, ai sensi dell'art. 42 c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.

Art. 33

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 34

Durata in carica della Giunta.

Dimissioni, surrogazione, decadenza.

1. La Giunta, nominata dal Sindaco, decade in caso di decesso, impedimento permanente, di rimozione o dimissioni del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale e le funzioni del Sindaco, sino alle predette elezioni sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni da assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune.
3. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta Comunale, unitamente a quella del Sindaco.

Art. 35

Revoca del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e se approvata si fa luogo allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Sindaco e al Segretario Comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale del Comune e per la comunicazione agli Assessori e ai Capigruppo consiliari. La mozione di sfiducia, a cura del Sindaco è posta in discussione dal Consiglio Comunale non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 15 minuti.
6. Nella discussione possono intervenire per un tempo Comunque non superiore ai 10 minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti. Non Sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto per una durata non superiore a 5 minuti.
7. Il Consiglio Comunale prima di discutere e votare la mozione di sfiducia non può procedere all'esame di alcun altro oggetto.
8. Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori. Della revoca viene data comunicazione al Consiglio Comunale, unitamente alla nomina dei sostituti.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 36

Attività della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco e la sua attività deliberativa è collegiale.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.

Art. 37

Funzionamento e organizzazione della Giunta

1. Il Sindaco assegna a ciascun Assessore funzioni ordinate organicamente per materia. La disposizione sindacale è effettuata per iscritto e comunicata al Consiglio. Allo stesso modo la variazione delle attribuzioni è comunicata al Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lg. 267/2000, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vicesindaco, assume le funzioni l'Assessore che per tali casi è stato precedentemente nominato dal Sindaco.

Art. 38

Adunanze - Convocazioni - deliberazioni.

1. La Giunta Comunale si riunisce tutte le volte che il Sindaco lo ritenga opportuno e necessario.
2. Le convocazioni alle sedute della Giunta possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 12, ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 9.
4. È convocata dal Sindaco che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta e che la presiede.
5. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti degli Assessori presenti.
6. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la maggioranza dei componenti la Giunta in carica.
7. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Su determinazione del Sindaco in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza, possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici ed esperti.
8. Gli Assessori non possono intervenire alle riunioni, né prendere parte alle deliberazioni aventi per oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti o affini fino al quarto grado abbiano interesse e, in questo caso, devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazione ed appalti di opere dell'interesse del Comune o delle Aziende, Istituzioni e Società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
9. Gli Assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza. Ma non nel numero dei votanti.
10. Gli Assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
11. La Giunta delibera nelle materie attribuite dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs 18-8-2000 n. 267.
12. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
13. Il Segretario Comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni che devono contenere il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta e gli eventuali astenuti, con l'indicazione del nome e cognome degli Assessori contrari o astenuti. Il Segretario Comunale deve ritirarsi durante la discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti ed affini fino al

quarto grado. In tal caso il Sindaco sceglie un Assessore a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale.

14. Gli Assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
15. I processi verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
16. Il Segretario provvede a trasmettere ai Capigruppo l'elenco delle deliberazioni approvate dalla Giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio. Per le deliberazioni che comportino impegno di spesa verrà specificato l'importo della stessa.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ENTRATA IN VIGORE – PUBBLICAZIONE

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, disciplina il funzionamento degli Organi collegiali del Comune, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla Legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, dello Statuto, viene pubblicato, unitamente alla deliberazione di approvazione, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e successivamente, una seconda volta per la durata di ulteriori 15 giorni.

